Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 22 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1447.
Riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra . . . . Pag. 4002

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1448.
Franchigia doganale a favore del comune di Livigno. Pag. 4003

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1449.
Esenzione dalla imposta sui celibi a favore dei grandi invalidi del lavoro . . . . Pag. 4003

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1450.
Autorizzazione al comune di Pinerolo a modificare la denominazione della frazione Bisognette in « Pascaretto ». Pag. 4004

REGIO DECRETO 17 agosto 1938-XVI, n. 1451.
Autorizzazione al comune di Pescara a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in « Caprara d'Abruzzo » . . . . Pag. 4004

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1452.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santo Stefano in Salerno . . . . Pag. 4004

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1453.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Salerno . . . . Pag. 4004

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1454.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Avellino . . . . Pag. 4005

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1455.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in Fisciano (Salerno) . . . . Pag. 4005

REGIO DECRETO 21 luglio 1938-XVI, n. 1456.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Monte Santo, in Caprarola (Viterbo) . . . . Pag. 4005

DECRETO DEL DUCE 10 agosto 1938-XVI.
Norme per l'applicazione delle disposizioni sull'istruzione premilitare . . . . Pag. 4005

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari. Pag. 4009

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari. Pag. 4010

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1938-XVI.
Cancellazione del comune di Cison di Valmarino dall'elenco dei Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia . . . . Pag. 4010

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di bonifica Roggia Piove in provincia di Brescia . . . . Pag. 4010
Costituzione del Consorzio di bonifica Roggia Bonadena in provincia di Brescia . . . . Pag. 4010
Costituzione del Consorzio di bonifica Torricella-Campiani in provincia di Brescia . . . . Pag. 4010
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Balba in provincia di Milano . Pag. 4010

Ministero dell'interno - Direzione generale della Sanità pubblica:
Bollettino del bestiame n. 14 . . . . Pag. 4011

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4015
Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di credito comunale e provinciale . . . . Pag. 4015

CONCORSI

Ministero dell'interno: Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di assistente presso la Sezione chimica di Laboratori provinciali d'igiene e profilassi . . . . Pag. 4015

Regia prefettura di Vercelli: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . . . Pag. 4016

Regia prefettura di Ravenna: Varianti alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto . . . . . . Pag. 4016

Regia prefettura di Bari: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta . . . . . Pag. 4016

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1447.
Riordinamento del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911;
Riconosciuta l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento del personale in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra è istituito il ruolo organico di gruppo *B* di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
Nel ruolo del personale d'ordine ed in quello del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza sono aumentati i posti di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.
I ruoli del personale del Ministero delle finanze di cui all'unita tabella *C* sono ridotti del numero dei posti a fianco di ciascuno indicato nella tabella medesima, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, presso la Direzione generale delle pensioni di guerra è trasferito:

a) nel ruolo di gruppo *B* istituito con il primo comma dell'art. 1 quello appartenente a ruoli dello stesso gruppo dell'Amministrazione finanziaria;

b) nel ruolo del personale d'ordine ed in quello del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, in corrispondenza dei posti aumentati ai sensi del secondo comma dell'art. 1, quello appartenente rispettivamente ad altri ruoli di gruppo *C* e di agenti subalterni del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il personale così trasferito è collocato, tenuto conto per quello di gruppo *B* anche del disposto dell'art. 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nei ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* con il grado rivestito nel ruolo di provenienza, al posto che gli spetta secondo l'ordine determinato dalla rispettiva anzianità di grado.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 113. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Ruolo del personale di gruppo B delle pensioni di guerra.

Grado	DENOMINAZIONE	ORGANICO iniziale (per l'esercizio 1938-39)	ORGANICO definitivo dall'1-7-1949 (a)
7°	Revisore capo	—	5
8°	Revisore principale	2	13
9°	Primo revisore	16	20
10°	Revisore	42	22
11°	Vice revisore		
		60	60

(a) Il graduale trapasso dall'organico iniziale a quello definitivo verrà effettuato mediante:
aumento nel grado nono di quattro posti dal 1° luglio 1939;
aumento nel grado ottavo di tre posti dal 1° luglio 1940, due dal 1° luglio 1941, due dal 1° luglio 1942, due dal 1° luglio 1943, e due dal 1° luglio 1944;
aumento nel grado settimo di un posto dal 1° luglio 1945, uno dal 1° luglio 1946, uno dal 1° luglio 1947, uno dal 1° luglio 1948 e uno dal 1° luglio 1949;
riduzione con le stesse decorrenze di altrettanti posti nel grado iniziale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA *B*.

Posti da aumentare nei seguenti ruoli dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Personale d'ordine.
(gruppo *C*).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
10°	Primo archivista	5
11°	Archivista	41
12°	Applicato	24
		70

Personale subalterno.

Usciere capo	6
Usciere	1
	7

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA C.

Posti da ridurre nei seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze.

Gruppo B.

Ruolo	Grado	Posti
1° Ruolo del personale di Ragioneria delle intendenze.	grado 9°	n. 1
	» 10°	» 5
2° Ruolo del personale ispettivo ed amministrativo delle Imposte dirette.	» 10°	» 14
3° Ruolo dei procuratori delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari	» 8°	» 1
	» 9°	» 1
	» 10°	» 8
4° Ruolo del personale ispettivo e contabile delle Dogane.	» 9°	» 1
	» 10°	» 8
5° Ruolo dei geometri del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.	» 10°	» 3
6° Ruolo del personale degli Uffici provinciali del Tesoro.	» 10°	» 4
		n. 46

Gruppo C.

Ruolo	Grado	Posti
1° Ruolo del personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.	grado 11°	n. 4
2° Ruolo del personale d'ordine delle Imposte dirette.	» 10°	» 2
	» 11°	» 12
	» 12°	» 2
3° Ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.	» 11°	» 1
	» 12°	» 18
4° Ruolo dei commissari ed ufficiali di Dogana.	» 10°	» 2
	» 11°	» 10
5° Ruolo degli aiutanti, disegnatori e computisti del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.	» 10°	» 1
	» 11°	» 11
6° Ruolo del personale sussidiario degli Uffici provinciali del Tesoro.	» 11°	» 3
7° Ruolo del personale di scrittura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.	» 12°	» 4
		n. 70

Personale subalterno.

Ruolo	Qualifica	Posti
1° Ruolo del personale subalterno delle imposte dirette	usciere capo	n. 1
2° Ruolo del personale subalterno delle Dogane ed Imposte indirette.	commesso	» 5
3° Ruolo del personale subalterno del Catasto e dei Servizi tecnici erariali.	usciere	» 1
		n. 7

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1448.
Franchigia doganale a favore del comune di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 516, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, convertito in legge con la legge 5 febbraio 1928, n. 156;
Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1933, n. 1864;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la tabella annessa al citato R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La quantità di burro di latte fresco che dal comune di Livigno può essere importata annualmente nel territorio doganale, in franchigia da diritti di confine, giusta la tabella annessa al R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1864, è elevata da quintali 84 a quintali 140.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1449.
Esenzione dalla imposta sui celibi a favore dei grandi invalidi del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492; il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124; il R. decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2296, convertito, con aggiunta, nella legge 6 dicembre 1928, n. 2901; il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1092, e il R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 810;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono esenti dalla imposta sui celibi, dal 1° gennaio 1939, i grandi invalidi del lavoro, considerati nell'art. 61, capoverso, del R. decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1450.

Autorizzazione al comune di Pinerolo a modificare la denominazione della frazione Bisognette in « Pascaretto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 22 febbraio 1938-XVI, con la quale il podestà di Pinerolo chiede, in esecuzione di propria deliberazione 2 ottobre 1934-XII, l'autorizzazione a modificare la denominazione della borgata Bisognette di quel Comune, in « Pascaretto »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino, in adunanza del 23 dicembre 1937-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, num. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pinerolo è autorizzato a modificare la denominazione della borgata Bisognette in « Pascaretto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 agosto 1938-XVI, n. 1451.

Autorizzazione al comune di Pescara a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in « Caprara d'Abruzzo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 22 ottobre 1937-XV, con la quale il podestà di Pescara, in esecuzione della propria deliberazione n. 809, in data 6 detto mese, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in « Caprara d'Abruzzo »;

Veduto il parere favorevole manifestato dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Pescara, con deliberazione n. 966 del 10 novembre 1937-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, num. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pescara è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in « Caprara d'Abruzzo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1452.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santo Stefano in Salerno.

N. 1452. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Santo Stefano in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1453.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Salerno.

N. 1453. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1454.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Avellino.

N. 1454. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 4 Confraternite in provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1455.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in Fisciano (Salerno).

N. 1455. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi delle Confraternite del SS.mo Nome di Dio e Rosario, con sede in Fisciano (Salerno) e del Gonfalone dei Morti e SS.mo Salvatore, con sede in Lancusi di Fisciano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 luglio 1938-XVI, n. 1456.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Monte Santo, in Caprarola (Viterbo).

N. 1456. R. decreto 21 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Monte Santo in Caprarola (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE 10 agosto 1938-XVI.
Norme per l'applicazione delle disposizioni sull'istruzione premilitare

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 405, che porta modificazioni alla legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, sulla istruzione premilitare;

Sentiti il Comando generale della Gioventù italiana del Littorio ed il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per l'applicazione della legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2150, modificata dalla legge 11 aprile 1938-XVI, n. 405, sull'istruzione premilitare:

IL SERVIZIO PREMILITARE.

1. — Il giovane, iscritto nelle liste di leva e valido alle armi, diventa soldato nell'anno in cui compie il diciottesimo di età.

Da allora gli decorre l'obbligo del servizio militare che, fino all'atto della chiamata alle armi, si soddisfa nell'ambito delle organizzazioni della Gioventù italiana del Littorio.

Tale servizio costituisce l'istruzione premilitare obbligatoria.

2. — Compito della istruzione premilitare è quello di perfezionare l'addestramento spirituale-ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'ambito delle unità minori e di preparare gli elementi specializzati di cui hanno largo bisogno tutte le Forze armate.

3. — L'istruzione premilitare obbligatoria si svolge nel periodo che corre dall'anno in cui il giovane compie il diciottesimo di età, fino alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva.

4. — L'istruzione premilitare obbligatoria comprende:

1° L'istruzione premilitare vera e propria e cioè:

a) l'istruzione premilitare generale, intesa a dare a tutti i giovani una prima istruzione militare comune. Essa cura e sviluppa anche quella parte di educazione fisica che vi è strettamente ed indissolubilmente connessa;

b) l'istruzione premilitare specializzata intesa alla preparazione professionale dei giovani che per le loro attitudini fanno presumere di poter divenire in breve tempo, nelle Forze armate, ottimi graduati e specialisti;

2° L'attività atletico sportiva, che pur non essendo istruzione premilitare vera e propria, ha però un altissimo ed insostituibile valore premilitare.

I CORSI PREMILITARI E IL LORO SVOLGIMENTO.

5. — Lo svolgimento dei corsi è affidato — nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti — al Comando generale della Gioventù italiana del Littorio che vi provvede attraverso i Comandi federali.

Le istruzioni premilitari specializzate — leva di terra, leva di mare, leva aeronautica — vengono svolte in stretta collaborazione con i competenti Ministeri secondo le direttive e le modalità particolari da questi ultimi emanate d'accordo con il Comando generale della G.I.L.

6. — La direzione dei corsi nei Comuni spetta al centro premilitare della G.I.L. di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista.

7. — I Comandi federali della G.I.L.:

a) decidono annualmente quali delle località del territorio di rispettiva giurisdizione debbano essere sedi di corso;

b) danno le direttive per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, attenendosi alle disposizioni emanate dal Comando generale della G.I.L. sia relativamente alla organizzazione amministrativa, sia relativamente alla organizzazione tecnica e professionale e ai programmi da svolgere;

c) accertano, per mezzo degli organi tecnici dipendenti, che lo svolgimento dell'istruzione premilitare risponda agli scopi di cui al n. 2.

8. — L'istruzione premilitare consta di tre corsi da svolgersi in anni successivi.

I corsi si distinguono in generali e specializzati.

Il primo anno del ciclo di istruzione premilitare è soltanto generale, uniforme per tutti, salvo le eccezioni di cui ai successivi articoli 9 e 14. I corsi specializzati per la leva di terra si svolgono nel secondo e terzo anno, quelli per la leva di mare e aeronautica possono svolgersi anche durante il primo anno del ciclo d'istruzione.

9. — I giovani obbligati a frequentare i corsi di istruzione premilitare, i quali siano iscritti alla Milizia per la difesa contraerei territoriale (D.I.C.A.T.) o alla Milizia per la

difesa costiera (M. da Cos) ricevono la relativa istruzione sia generale che specializzata presso i Comandi di legione, di coorte autonoma o di distaccamento della Milizia stessa da parte di ufficiali della specialità.

10. — Nel periodo di tempo nel quale i giovani non siano impiegati nelle istruzioni premilitari, restano a disposizione dei Comandi di G.I.L. di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista per l'addestramento atletico-sportivo.

11. — Gli obbligati alla istruzione premilitare devono corrispondere un contributo di L. 5 per ciascun corso, da pagarsi dai genitori o tutori dei giovani stessi, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Provincia.

Sono esenti dal pagamento del contributo gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.

12. — Il numero complessivo dei giovani che annualmente devono essere avviati ai corsi di specializzazione e la loro ripartizione qualitativa, viene determinato dai Ministeri competenti e da questi comunicato al Comando generale della G.I.L.

13. — La scelta dei giovani da avviare annualmente ai corsi di specializzazione terrestre viene fatta al termine del primo corso premilitare generale dei Comandi federali della G.I.L. sulla base:

a) delle attitudini fisiche, intellettuali e della professione o mestiere esercitato risultanti dal libretto personale;

b) dai risultati ottenuti dall'istruzione impartita durante il primo corso generale, oppure dalle constatazioni fatte direttamente durante lo stesso corso nell'esplicazione dell'attività atletico-sportiva.

Non dovranno essere proposti di massima per i corsi specializzati gli studenti universitari ed i giovani i quali, in seguito agli accertamenti da praticarsi presso gli uffici comunali di leva, risultino avere titolo alla ammissione all'eventuale congedo anticipato, salvo che non sia altrimenti possibile completare le aliquote stabilite dal Ministero della guerra.

Al riguardo i Comuni, in seguito a richiesta dei Comandi federali della G.I.L., dovranno fornire le informazioni necessarie sulla base dei dati anagrafici di cui sono in possesso e agli elementi che potranno eventualmente richiedere alle famiglie interessate.

14. - *Leva di mare.* — I giovani che, ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva di mare risultano, per mestiere esercitato, o per avere svolto attività o studi d'indole marinaresca, o perchè ne facciano domanda, iscritti nelle liste preparatorie per la leva di mare, sono iscritti ai corsi premarinari.

La compilazione delle liste preparatorie per la leva di mare viene eseguita dalle Regie capitanerie di porto in stretta collaborazione con i Comandi federali e secondo le norme di dettaglio per lo svolgimento dell'istruzione premarinara, concretate in armonia con le leggi in vigore, tra il Ministero della marina ed il Comando generale della G.I.L.

Leva aeronautica. — Ai corsi preaeronautici di specializzazione possono essere iscritti, nei limiti fissati dal Ministero dell'aeronautica, oltre ai giovani che chiedano di frequentarli volontariamente e purchè non si trovino nelle condizioni previste dal primo capoverso, tutti coloro che per speciali attitudini o mestieri esercitati si trovino iscritti nelle liste preparatorie della leva aeronautica.

(Transitoriamente, fino a quando entrerà in vigore la leva aeronautica, vengono avviati ai corsi di specializzazione aeronautica e di premilitare generale i giovani compresi in speciali elenchi compilati dai Comandi di zona militare, d'accordo con i Comandi di zona aerea territoriale o insulare in base a direttive emanate d'intesa tra il Ministero della guerra e il Ministero dell'aeronautica).

Tali giovani frequenteranno i corsi di premilitare generale e specializzata, dal primo anno o dal giorno in cui acquistano titolo per l'iscrizione alla leva aeronautica, nei reparti preaeronautici dei Comandi federali della G.I.L.

Gli iscritti nelle liste di leva di mare e quelli inscritti nelle liste di leva aeronautica, residenti in località distanti oltre 10 chilometri dal centro ove si svolgono i corsi premarinari e preaeronautici, debbono frequentare i corsi di premilitare generale.

15. — Gli istruttori premilitari sono scelti tra gli ufficiali, sottufficiali e graduati della M.V.S.N. e della G.I.L. muniti dello speciale « brevetto di istruttore premilitare ». Tale brevetto viene rilasciato dal Comando generale della G.I.L. a tutti coloro che abbiano frequentato con successo gli appositi corsi presso la scuola di perfezionamento della G.I.L. oppure quelli indetti dal Ministero della guerra in seguito a richiesta del Comando generale della G.I.L.

16. — Nel caso di deficienza di istruttori, i Comandi di distretto militare, a richiesta dei Comandi federali della G.I.L., forniscono il personale idoneo disponibile del Regio esercito in congedo, obbligato alla post-militare, anche se non appartenente alla M.V.S.N. o alla G.I.L. purchè iscritto al Partito Nazionale Fascista.

17. — Gli istruttori della premilitare specializzata possono essere scelti anche fra gli ufficiali, sottufficiali o graduati in servizio o in congedo del Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica o tra gli insegnanti civili di determinate scuole.

18. — Entro la prima decade di aprile di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali, all'atto in cui inviano copia autentica delle liste di leva agli uffici di leva della rispettiva Provincia, ne invieranno una seconda copia ai competenti Comandi federali della G.I.L.

Le copie da inviare ai detti Comandi potranno essere sostituite da semplici elenchi, firmati dal capo della Amministrazione comunale, in cui siano compresi tutti i giovani iscritti secondo il numero d'ordine e siano riportate tutte le indicazioni risultanti dalle liste di leva.

I Comandi federali della G.I.L. provvedono a cancellare dalle liste:

a) i giovani i quali risultano deceduti e gli emigrati all'estero che abbiano diritto alla dispensa dal presentarsi alle armi (art. 119 testo unico leggi reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329);

b) i giovani che comprovino la loro cittadinanza straniera mediante apposito certificato dell'autorità governativa, diplomatica, o consolare dello Stato del quale si dichiarano cittadini, a meno che siano contemporaneamente investiti anche della cittadinanza italiana.

Provvedono ad aggiornare le liste stesse nel confronto dei giovani iscritti nelle note preparatorie dei soggetti alla leva di mare e alla leva aeronautica che loro perverranno direttamente, rispettivamente dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di zona aerea territoriale o di aviazione insulare.

Segnalano ai Comandi federali competenti per territorio i giovani iscritti alla premilitare generale e specializzata che si sono trasferiti in Comuni di loro giurisdizione.

19. — Entro il 15 di giugno di ogni anno i Comandi federali della G.I.L. propongono al Comando generale della G.I.L. le località della propria zona di giurisdizione nelle quali potrebbero tenersi i corsi rispettivamente generali e di specializzazione terrestre.

Per ciascuna località indicano il numero degli ammittenti ai corsi stessi e quello degli istruttori.

20. — Il Comando generale della G.I.L., sulla base dei dati di cui al precedente numero, decide in merito alle proposte e ne dà comunicazione ai Comandi federali entro lo stesso mese di giugno.

21. — Per i convittori di collegi non militari è data facoltà ai Comandi federali della G.I.L. di stabilire che le istruzioni si svolgano a parte, ma sempre con modalità analoghe a quelle degli altri corsi.

Quando si manifesti la necessità di riunire per le istruzioni i convittori di più convitti o istituti, gli ufficiali istruttori determinano dove debbano tenere le prescritte lezioni.

22. — I Comandi federali della G.I.L., in seguito alle decisioni del Comando generale della G.I.L. di cui al n. 20, fanno conoscere le località ed il giorno nel quale avranno inizio i corsi premilitari generali e specializzati e le modalità di presentazione, mediante apposito manifesto conforme al modello che verrà annualmente stabilito dal Comando generale della G.I.L.

Tale manifesto deve essere pubblicato in tutti i comuni del Regno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi.

23. — Durante la quindicina che intercede tra la pubblicazione del manifesto e l'inizio dei corsi, i centri premilitari della G.I.L. di Fascio di combattimento e di Gruppo rionale fascista accettano le ricevute relative al pagamento dei contributi di cui al n. 11 o i relativi certificati di povertà rilasciati dai rispettivi Comuni di residenza, per gli esonerati, e le domande di dispensa o esenzione temporanea dall'istruzione premilitare che — unitamente agli elenchi nominativi degli inadempienti al pagamento del contributo — trasmettono ai Comandi federali della G.I.L.

I detti Comandi decidono in merito alle domande di dispensa o di esenzione temporanea e trasmettono ai competenti uffici del registro gli elenchi degli obbligati che non hanno versato il contributo predetto.

24. — Nel giorno stabilito dal manifesto, tutti i giovani obbligati all'istruzione premilitare che non abbiano ottenuto la dispensa o l'esenzione temporanea, devono presentarsi al Centro premilitare di G.I.L. di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista al quale sono iscritti.

Ai giovani che risulteranno non presentatisi i predetti Centri comunicheranno subito l'ordine di presentarsi mediante cartolina precetto.

Gli inadempienti, senza giustificato motivo, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

25. — I giovani i quali risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge il corso al quale sono iscritti devono presentarsi al Centro premilitare locale di G.I.L. di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista, il quale li prenderà in aggregazione informandone il Centro di iscrizione.

26. — Per ciascun iscritto al primo anno di corso i Comandi federali della G.I.L. provvedono a far compilare il libretto personale istituito con R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608.

27. — Nel caso che un allievo trasferisca la propria residenza, il Comando del centro premilitare della primitiva residenza ne darà comunicazione al proprio Comando federale, il quale trasmetterà al Comando federale della nuova residenza il relativo libretto personale.

L'allievo è obbligato a frequentare il corso premilitare della nuova residenza, sotto le comminatorie di legge in mancanza di adempimento.

Se nella nuova residenza o a distanza non superiore a 10 chilometri non si svolgono corsi, il Comando federale della nuova residenza pronunzierà l'esenzione temporanea del premilitare e ne prenderà nota sul libretto personale.

Dispense ed esenzioni dall'obbligo dell'istruzione premilitare.

28. — Sono dispensati dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani affetti da infermità per le quali, a' sensi dell'art. 76 del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, possono essere, al tempo della leva, riformati senza visita da parte del Consiglio di leva.

La prova dell'inabilità, in tal caso, al servizio premilitare, può essere fornita mediante certificato del capo dell'Amministrazione comunale, attestante, in base ad un rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR., l'infermità o l'imperfezione dalla quale il giovane è affetto;

b) i giovani affetti da infermità o imperfezioni fisiche, che potranno presumibilmente essere causa di riforma all'atto della visita medica da parte dei Consigli di leva.

La prova di tale inabilità deve essere fornita mediante certificati rilasciati da ufficiali sanitari o medici condotti, debitamente vistati dalle autorità comunali.

29. — Sono esenti temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani aventi la loro abituale residenza distante oltre 10 chilometri dalla località ove si svolgono i corsi premilitari e per analogia i giovani di professione marittimi, i quali si trovino imbarcati.

La distanza viene calcolata per la via terrestre più breve;

b) i residenti all'estero con regolare passaporto;

c) i giovani i quali non abbiano raggiunto lo sviluppo fisico necessario per compiere le istruzioni premilitari e gli affetti da malattie temporanee;

d) i ricoverati in luoghi di cura od istituti di correzione od in luoghi di pena ed i confinati;

e) i novizi degli istituti religiosi, gli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, i seminaristi, gli allievi interni di istituti cattolici per compiere gli studi per le missioni, i chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi che hanno emesso i voti;

f) gli addetti alla navigazione commerciale dei fiumi o dei laghi, regolarmente imbarcati;

g) gli addetti, quali autisti, al trasporto di merci sugli automezzi;

h) gli addetti alla pastorizia, ai parchi di divertimento, al commercio ambulante, gli spazzacamini, gli operatori cinematografici ambulanti, senza fissa dimora;

i) il personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato e secondarie e gli addetti ai servizi di corriere postali

L'esenzione temporanea è valida a tutti gli effetti di legge per il corso o per i corsi durante i quali si verificano le condizioni previste per i vari casi.

30. — Le condizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h) del numero precedente vengono rispettivamente comprovate con attestazioni da rilasciarsi dal capo del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Quelle di cui alle lettere c) e d) vanno comprovate con attestazioni rilasciate, a seconda dei casi, dall'ufficiale sanitario o medico condotto, dal direttore dell'ospedale, dai direttori

dei luoghi di cura o di pena o degli istituti di correzione e dall'autorità di pubblica sicurezza per gli assegnati al confino.

I certificati degli ufficiali sanitari e medici condotti dovranno essere vistati dall'autorità comunale.

Le condizioni di cui alla lettera *e*) vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità ecclesiastiche.

Le condizioni di cui alla lettera *f*) vanno comprovate con attestazioni da rilasciarsi dai competenti organi delle FF. SS. o secondarie e delle RR. PP.

31. — Le domande di dispensa o di esenzione temporanea dall'obbligo dell'istruzione premilitare, devono essere normalmente presentate ai Comandi di centro premilitare di G.I.L. di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista, dopo la pubblicazione del manifesto e prima dell'inizio dei corsi.

Le domande devono essere corredate dai documenti prescritti, intesi a giustificare la richiesta.

Se la condizione richiesta per la dispensa o per la esenzione temporanea si verifica durante lo svolgimento dei corsi, le domande devono essere normalmente presentate entro il quindicesimo giorno da quello in cui la condizione stessa si è verificata.

32. — Competente a decidere in merito alle domande di dispensa o di esenzione temporanea è il comandante federale nella cui circoscrizione si trova il Comune di appartenenza del giovane.

Esso, però, nei casi di cui alla lettera *b*) del n. 28 e di cui alla lettera *c*) del n. 29, prima di decidere, provvede di massima ad accertamenti diretti per mezzo di organi sanitari propri o di fiducia.

Della concessa esenzione, deve essere presa nota sul libretto personale dell'interessato.

33. — Contro la decisione che rigetta la domanda di esenzione è ammesso il ricorso al Comando generale della G.I.L. entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della decisione presa.

Il ricorso, insieme con i documenti prodotti dagli interessati, deve essere trasmesso per mezzo del Comando federale della G.I.L., che indicherà le ragioni della decisione negativa adottata.

Se del caso, detto Comando vi allegherà le dichiarazioni dei sanitari relative all'esito delle visite di cui al comma 2° del numero precedente.

34. — Nei casi di ricorsi contro la decisione che rigetta la domanda di dispensa o di esenzione temporanea per infermità, il Comando generale della G.I.L., ove ritenga che i documenti in atti non siano sufficienti a decidere, potrà disporre che i giovani per i quali è richiesta la dispensa o l'esenzione temporanea siano sottoposti ad una visita di controllo.

35. — Sulla base del verbale della visita il Comando generale della G.I.L. adotterà inappellabilmente la decisione di sua competenza e ne darà comunicazione ai ricorrenti, per mezzo dell'Arma dei CC. RR. e al Comando federale interessato.

Dalla data di notifica, se il ricorso avrà avuto esito sfavorevole, s'intende confermato nel giovane l'obbligo della istruzione premilitare con tutti gli effetti di legge.

36. — Ove i giovani non si presentino a visita senza giustificazione, il ricorso si considererà abbandonato ed i giovani stessi saranno obbligati a frequentare i corsi premilitari sotto le comminatorie di legge.

37. — Il Comando generale della G.I.L., ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può disporre, per mezzo degli organi sanitari dipendenti, per una visita di controllo dei giovani che siano stati dispensati o esentati temporaneamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare per infermità.

Qualora la visita sia sfavorevole agli interessati, il Comando suddetto, con provvedimento inappellabile, può revocare la decisione di esenzione.

La revoca deve essere notificata alla famiglia del giovane per mezzo dei carabinieri ed al competente Comando federale della G.I.L.

Dalla data della notifica si intende ripristinato con tutti gli effetti di legge l'obbligo dell'istruzione premilitare.

38. — I giovani esentati temporaneamente dall'istruzione premilitare perchè fisicamente inabili, perchè residenti in località distanti oltre 10 chilometri dal centro d'istruzione, i residenti all'estero, i religiosi, ecc., all'atto della nuova iscrizione debbono essere ammessi al corso superiore.

39. — Sono esenti interamente dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) gli ufficiali della M.V.S.N. (ruolo G.I.L.);

b) i cadetti ed i capi centuria avanguardisti.

La condizione di cui alla lettera *a*) va comprovata da una copia autentica del mod. B.I.; quella della lettera *b*) da una dichiarazione rilasciata dal comandante federale.

40. — Sono esentati dall'obbligo dell'istruzione premilitare:

a) i giovani che appartengono ai collegi militari o all'Istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori;

b) i giovani che appartengono: all'Accademia della G.I.L.; all'Accademia di scherma della G.I.L.; all'Accademia di musica della G.I.L.; ai Collegi navali della G.I.L. (Brindisi e Venezia); al Collegio aeronautico della G.I.L.; al Collegio « Littorio » della G.I.L., e al Collegio magistrale della G.I.L.;

c) i giovani che si trovino sotto le armi nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza e in altri Corpi o Milizie speciali, comprese tra le Forze armate dello Stato il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

I giovani i quali cessano di appartenere all'Istituto, alle Accademie ed ai Collegi di cui alle lettere *a*) e *b*) o abbandonino il servizio delle Forze armate di cui alla lettera *c*) sono nuovamente sottoposti all'obbligo dell'istruzione premilitare ed esentati dal primo corso generale d'istruzione, ove abbiano frequentato un anno scolastico all'Istituto, alle Accademie e ai Collegi stessi o prestato servizio militare per almeno tre mesi.

41. — Delle esenzioni di cui ai numeri 39 e 40 deve essere presa nota nel libretto personale di valutazione.

Accertamento dell'idoneità.

42. — L'idoneità degli allievi iscritti ai corsi premilitari generali sarà accertata al termine di ciascun corso dai comandanti di Centro premilitare di G.I.L. di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista.

43. — L'accertamento dell'idoneità dei giovani iscritti ai corsi di specializzazione sarà fatto al termine del secondo corso per mezzo di apposite commissioni presiedute da un ufficiale superiore del Regio esercito in S.P.E. Per i corsi specializzati radiotelegrafisti, la commissione deve essere presieduta dal direttore della scuola.

Gli accertamenti saranno fatti presso le sedi dei Comandi federali o dei Centri premilitari della G.I.L. di Fascio di combattimento.

44. — Alla fine del terzo corso i Comandi federali della G.I.L. rilascieranno, a richiesta:

a) un apposito certificato d'idoneità agli allievi che abbiano seguito con successo il terzo anno premilitare;

b) una dichiarazione relativa alla dispensa o esenzione dal corso, agli allievi che tale dispensa o esenzione abbiano ottenuto per uno dei motivi previsti dalle presenti norme.

45. — Anche durante lo svolgimento dei corsi i Comandi federali della G.I.L. devono rilasciare agli allievi che ne facciano richiesta; una dichiarazione relativa alla frequenza con profitto del primo e secondo corso premilitare oppure quella di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.

Tale dichiarazione sarà sufficiente per ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per uno dei titoli previsti dall'art. 85 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, od altri benefici relativi alla presentazione al servizio militare.

46. — Ai giovani i quali abbiano seguito con successo i corsi specializzati deve essere rilasciato un apposito certificato (brevetto) con l'indicazione della specialità nella quale siano stati particolarmente addestrati ed al grado di addestramento, distinto in ottimo, buono, sufficiente.

I Comandi federali della G.I.L. poi, devono inviare un elenco dei giovani che abbiano ottenuto il certificato predetto, distinti per specialità ed in ordine di classifica, al Ministero della guerra (Ispettorato generale leva sottufficiali e truppa) e ai competenti distretti militari, i quali ne terranno conto, all'atto della chiamata alle armi, per le assegnazioni nei vari corpi.

47. — I giovani dichiarati dai Consigli di leva rivedibili o idonei ai servizi sedentari, debbono ultimare il loro obbligo premilitare continuando a frequentare il corso premilitare generale o specializzato al quale sono iscritti.

Solo i premilitari iscritti ai corsi di specializzazione « marconisti » debbono cessare dal frequentare il corso ed essere iscritti, qualora vi sia la possibilità, al secondo corso specializzato « collegamenti ».

48. — Al termine dei periodi di istruzione i comandanti dei Centri premilitari di G.I.L. di Fascio di combattimento e di Gruppo rionale fascista compileranno — e trasmetteranno ai competenti Comandi federali — per ciascun istruttore, un breve rapporto informativo completato della classifica.

I rapporti informativi dei comandanti dei Centri premilitari di G.I.L. di Fascio di combattimento e di Gruppo rionale fascista saranno compilati dai Comandi federali.

RICOMPENSE E SANZIONI DISCIPLINARI.

49. — Le ricompense dei premilitari sono:

a) encomio verbale;

b) encomio scritto;

c) encomio solenne da iscriversi;

d) nomina a premilitare scelto da iscriversi.

L'encomio verbale viene tributato dal comandante del Centro.

L'encomio scritto viene tributato dal comandante del Centro, se ufficiale, o — in caso contrario — dall'ufficiale capo della Sezione premilitare.

Le altre ricompense sono concesse dai competenti Comandi federali della G.I.L. in base alle proposte dei comandanti dei Centri premilitari di G.I.L. di Fascio di combattimento o di Gruppo rionale fascista.

50. — Le sanzioni per i premilitari sono:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) rimprovero solenne;

d) esonero dalla qualifica di premilitare scelto;

e) camera di punizione da uno a tre giorni.

Il richiamo verbale può essere inflitto da qualsiasi superiore; quello scritto dal comandante del Centro, se ufficiale o — in caso contrario — dall'ufficiale capo della Sezione premilitare.

Le altre sanzioni vengono inflitte dai competenti Comandi federali, in base a rapporto dei rispettivi Comandi di centro.

Eccettuato il richiamo verbale, le altre sanzioni vanno anche comunicate, a cura dell'autorità competente, a chi sul premilitare esercita la patria potestà o la tutela.

51. — I premilitari sono sottoposti alla legge penale militare e alla giurisdizione militare ai sensi della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

Competenti a denunciare all'autorità giudiziaria militare i giovani premilitari e le persone di cui all'art. 3 della legge predetta per i reati relativi alla istruzione premilitare, sono i comandanti federali della G.I.L.

Essi, prima di procedere alla denuncia, dovrano accertare se i giovani premilitari si siano trovati in alcune delle condizioni stabilite dal presente decreto per ottenere la dispensa o la esenzione dall'obbligo dell'istruzione premilitare.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(3597)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nelle provincie di Cagliari e Nuoro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona dell'Alta Marmilla (Sa Giara) (Cagliari e Nuoro), dell'estensione di ettari 10.500 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada da Senis a Escovedu;

a nord-est, strada Senis-Genoni-Nuragus;

ad est, strada Nuragus-Gesturi-Barumini;

a sud-ovest, strada Barumini-Tuili-Setzu-Genuri-Siui-Gonnosnò-Ollastra-Usellus-Escovedu.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cagliari;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sedilo-Ghilanza (Cagliari), della estensione di ettari 1500 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada provinciale Ghilarza-Sedilo;

a nord-est, continuazione strada Sedilo sino al ponte del Tirso;

ad est, dal ponte seguendo il corso del fiume Tirso sino allo sbocco dello stesso fiume nel lago Omodeo;

a sud, sponda interna del lago Omodeo;

ad ovest, strada Ghilarza-Boroneddu sino al ponte di Tadasuni.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1938-XVI.
Cancellazione del comune di Cison di Valmarino dall'elenco dei Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite da terremoti;

Visto il rapporto dell'ispettore superiore del genio civile per il Servizio terremoto nelle provincie di Treviso, Belluno ed Udine, in data 5 marzo 1938, n. 2461/164, con il quale viene proposta la cancellazione del comune di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, dalla 2ª categoria dello elenco dei Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche;

Visto il voto n. 1073 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'11 giugno 1938-XVI, con il quale si esprime parere favorevole alla cancellazione anzidetta;

Decreta:

Il comune di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, è cancellato dall'elenco dei Comuni allegato al R. decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di 1ª e 2ª categoria, approvato con il R. decreto-legge medesimo.

Roma, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

p. Il Ministro per l'interno:
Buffarini

Il Ministro per i lavori pubblici:
Cobolli-Gigli

(3607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica Roggia Piove in provincia di Brescia.

Con R. decreto 12 agosto 1937, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1938, registro n. 8, foglio n. 379, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica della Roggia Piove con sede in Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 24 ditte, con un comprensorio di ettari 172.78.90 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Brescia il 21 febbraio 1937-XV.

(3575)

Costituzione del Consorzio di bonifica Roggia Bonadena in provincia di Brescia.

Con R. decreto 12 agosto 1937 registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1938-XVI, registro n. 8, foglio n. 381, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifice Roggia Bonadena con sede in Brescia.

La costituzione è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Brescia il 21 febbraio 1937.

(3576)

Costituzione del Consorzio di bonifica Torricella-Campiani in provincia di Brescia

Con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1938, al registro n. 10, foglio n. 367, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica Torricella-Campiani con sede in comune di Cellatica, provincia di Brescia.

La costituzione è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in data 4 ottobre 1936 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(3577)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Balba in provincia di Milano.

Con decreto Ministeriale 12 settembre 1938-XVI, n. 6340, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Balba, con sede in Milano.

(3578)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 14 dal 16 al 31 luglio 1938-XVI.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bari	Casamassima	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	4
Id.	Nave	B	—	2
Catania	Giarre	B	—	1
Cosenza	Verbicaro	E	—	1
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	—	1
Gorizia	Cernizza Goriziana	B	—	1
Macerata	Sefro	O	—	1
Milano	Rescaldina	B	—	1
Pavia	Terrazze Coste	B	—	1
Perugia	Massa Martana	B	—	1
Potenza	Tramutola	Cap	1	—
Id.	Id.	E	4	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Salerno	Castellabate	B	—	4
Id.	Cava dei Tirreni	B	—	1
Id.	Celle di Bulgheria.	O	—	1
Id.	Gioi Cilento	O	—	1
Id.	Roccapiemonte	B	—	1
Id.	Sicignano degli Alburni	B	—	1
Id.	Teggiano	B	—	1
Taranto	Ginosa	O	1	—
Torino	Bosconero	B	—	1
Id.	Caselle	B	—	1
Id.	Chieri	B	—	1
Treviso	Paese	B	—	1
Venezia	Iesolo	B	—	1
Vercelli	Trino	B	—	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
			6	33
Carbonchio sintomatico.				
Bolzano	Alpe	B	—	1
Grosseto	Roccastrada	B	—	1
Messina	Sant'Agata di Militello	B	—	1
Torino	Vinovo	B	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
			—	5
Afta epizootica.				
Alessandria	Alluvioni Cambiò	B	—	1
Id.	Balzola	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	2	1
Id.	Morsasco	B	1	—
Id.	Ricaldone	B	1	—
Id.	San Giorgio Monferrato	B	—	1
Asti	Cortanze	B	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica.*				
Asti	San Martino Alfieri	B	—	1
Id.	Valfenera	B	—	1
Id.	Villafranca	B	1	—
Id.	Villanova	B	2	4
Bergamo	Almè con Villa	B	—	1
Id.	Branzi	B	—	1
Id.	Cerete	B	—	1
Id.	Curdomo	B	2	1
Id.	Foppolo	B	4	7
Id.	Gandino	B	4	11
Id.	Levate	B	—	3
Id.	Lallio	B	1	1
Id.	Mezzoldo	B	—	2
Id.	Nossa	B	1	1
Id.	Parre	B	1	1
Id.	Peia	B	—	1
Id.	Presezzo	B	—	2
Id.	Ranzanico	B	—	1
Id.	Schilpario	B	7	5
Id.	Treviolo	B	1	1
Id.	Valleve	B	3	2
Id.	Valtorta	B	1	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	4
Bologna	Azzola Emilia	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	3	—
Id.	San Giovanni Persiceto	B	—	2
Bolzano	Bolzano	B	—	2
Id.	Merano	B	—	2
Id.	Moso	B	—	1
Id.	Renon	B	—	1
Id.	Tires	B	—	1
Brescia	Capo di Ponte	B	—	3
Id.	Cedegolo	B	—	1
Id.	Ceto Cerveno	B	—	[illegible]
Id.	Paisco Loveno	B	—	1
Como	Barzanò	B	3	2
Id.	Cermenate	B	12	—
Id.	Cremeno	B	4	1
Id.	Fino Mornasco	B	—	1
Id.	Introbio	B	—	1
Id.	Lecco	B	—	1
Id.	Limido	B	—	1
Id.	Monterone	B	4	—
Id.	Pasturo	B	4	1
Id.	Vertemate	B	—	2
Cuneo	Benevagienna	B	—	3
Id.	Castelmagno	B	5	—
Id.	Centallo	B	—	1
Id.	Ceva	B	—	1
Id.	Chiusa Pesio	B	2	—
Id.	Crissolo	B	2	2
Id.	Cuneo	B	1	—
Id.	Dronero	B	—	6
Id.	Frabosa Sottana	B	1	—
Id.	Lesegno	B	—	3
Id.	Macra	O	1	1
Id.	Magliano Alpi	B	—	1
Id.	Montemale di Cuneo	B	—	5
Id.	Monterosso Grana	B	—	3
Id.	Oncino	B	2	3
Id.	Paesana	B	1	4
Id.	Paveragno	B	1	—
Id.	Pradlèves	B	2	1
Id.	Revello	B	1	—
Id.	Roccabruna	B	—	1
Id.	Roccaforte Mondovì	B	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cuneo	Sambuco-Pietraporzio	O	1	—
Id.	Sampeyre	B	—	1
Id.	San Damiano Macra	B	—	1
Id.	Tenda	B	1	—
Id.	Valgrana	B	—	2
Genova	Genova	B	1	1
Id.	Lumarzo	B	3	—
Id.	Valbrevenna	B	1	5
Milano	Abbiategrasso	B	2	2
Id.	Albairate	B	—	1
Id.	Caselle Lurani	B	1	—
Id.	Cassinetta di Lugagnano	B	1	—
Id.	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Cisliano	B	1	—
Id.	Cusago	B	1	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Milano	B	1	3
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	Santo Stefano Ticino	B	1	—
Id.	Vermezzo	B	1	—
Id.	Vignate	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	—	2
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Modena	B	4	4
Id.	Soliera	B	2	—
Novara	Novara	B	—	2
Id.	Bellinzago	B	—	1
Id.	Casaleggio	B	3	3
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Galliate	B	2	—
Id.	Granozzo	B	—	5
Id.	Malesco	B	—	1
Id.	Oleggio	B	1	2
Id.	Pieve Vergonte	B	—	1
Id.	Romentino	B	3	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	5	9
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Vicolungo	B	2	—
Padova	Codevigo	B	1	—
Id.	Padova	B	1	1
Parma	Berceto	B	1	—
Pavia	Alagna	B	3	—
Id.	Borgo San Siro	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	7	5
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Gravellona	B	4	—
Id.	Lomello	B	2	3
Id.	Mede	B	5	4
Id.	Mortara	B	—	2
Id.	Ottobiano	B	5	—
Id.	Palestro	B	1	—
Id.	Pieve Cairo	B	1	—
Id.	Sannazzaro de' Burgondi	B	2	—
Id.	Semiana	B	2	—
Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Zeme	B	1	—
Piacenza	Castelvetro	B	—	1
Piacenza	San Giorgio Piacentino	B	1	—
Sondrio	Caiolo	B	—	3
Id.	Cedrasco	B	—	3
Id.	Fusine	B	—	2
Id.	Grosio	B	2	—
Id.	Isolato	B	2	1
Id.	Novate Mezzola	B	2	1
Id.	Tartano	B	1	2
Id.	Teglio	B	1	1
Id.	Valle di Dentro	B	—	3
Id.	Valle di Sotto	B	—	1
Torino	Airasca	B	4	—
Id.	Bardonecchia	B	8	—
Id.	Buttigliera	B	—	2
Id.	Candiolo	B	2	—
Id.	Cesana	B	—	4
Id.	Coassolo	B	—	1
Id.	Cumiana	B	—	2
Id.	Fenestrelle	B	9	—
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Massello	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Pinasca	B	4	2
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Pragelato	B	6	2
Id.	Ulzio	B	4	2
Varese	Angera	B	1	1
Id.	Brinzio	B	5	1
Id.	Cadrezzate	B	—	1
Id.	Cislago	B	—	1
Id.	Tradate	B	—	1
Id.	Viggiù	B	—	3
Vercelli	Balocco	B	—	2
Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Borgo d'Ale	B	—	2
Id.	Buronzo	B	—	3
Id.	Carisio	B	4	5
Id.	Cavaglià	B	2	1
Id.	Cerrione	B	3	1
Id.	Mottalciata	B	—	1
Id.	Occhieppo Inferiore	B	—	1
Id.	Olcenengo	B	—	1
Id.	Pollone	B	—	1
Id.	Sangermano	B	—	2
Id.	Santhià	B	3	4
Id.	Vercelli	B	—	2
Id.	Villarboit	B	1	5
			241	263
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Belvedere Ostrense	S	1	—
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Id.	San Candido	S	—	3
Id.	Sesto	S	—	1
Brescia	Palazzolo	S	—	1
Cosenza	Paola	S	1	—
Id.	Grimaldi	S	—	1
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	4
Fiume	Laurana	S	—	2
Id.	Moschiena	S	—	4
Gorizia	Aidussina	S	1	1
Id.	Bergogna	S	2	—
Id.	Canale d'Isonzo	S	1	—

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Gorizia	Castel Dobra	S	1	—
Id.	Comeno	S	—	2
Id.	Gargaro	S	—	2
Id.	Gorizia	S	5	4
Id.	Idria	S	2	2
Id.	Romans d'Isonzo	S	—	1
Id.	Salone d'Isonzo	S	—	1
Id.	Sambasso	S	—	5
Id.	San Martino Ornica	S	1	3
Id.	Temenizza	S	2	—
Id.	Vipacco	S	4	—
Id.	Zolla	S	1	—
Novara	Novara	S	2	—
Padova	Abano	S	—	1
Parma	Nocceto	S	—	2
Pavia	Certosa di Pavia	S	—	1
Perugia	Perugia	S	—	1
Pesaro Urbino	Monteporzio	S	—	1
Pola	Orsera	S	—	4
Id.	Parenzo	S	—	2
Id.	Portale	S	—	1
Id.	Rovigno	S	—	1
Potenza	Lagonegro	S	1	—
Trento	Canazei	S	—	1
Id.	Casteltesino	S	—	1
Id.	Cavalese	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	1
Id.	Fasullo	S	—	2
Id.	Folgaria	S	—	3
Id.	Fondo	S	—	1
Id.	Lavarone	S	—	1
Id.	Mezzana	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	7
Id.	Pelo	S	—	1
Id.	Predazzo	S	—	1
Id.	Rovereto	S	—	1
Id.	San Michele	S	—	1
Id	Strigno	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Treviso	Conegliano	S	—	2
Id.	Revine Lago	S	—	1
Trieste	Corgnale	S	4	—
Id.	San Giacomo in Colle	S	1	—
Id.	Sesana	S	1	1
Id.	Tornadio	S	—	1
Id.	Trieste	S	4	—
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	2
Id.	Cividale	S	2	—
Id.	Clant	S	—	1
Id.	Clanzetto	S	1	3
Id.	Codroipo	S	3	—
Id.	Coseano	S	3	2
Id.	Forgaria	S	2	—
Id.	Moruzzo	S	1	—
Id.	Palmanova	S	—	3
Id.	Ragogna	S	3	3
Id.	San Daniele del Friuli	S	—	3
Id.	Santa Maria Lalonga	S	—	2
Id.	Udine	S	2	4
Id.	Visco	S	1	—
Id.	Vito d'Aslo	S	1	2
Id.	Zoppola	S	—	1
Verona	Monteforte d'Alpone	S	—	1
Id.	San Bonifacio	S	—	1
Id.	Verona	S	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Castelgomberto	S	—	2
Id.	Laghi	S	—	1
Id.	Posina	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
Id.	Trissino	S	—	1
			54	119

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ancona	Cerreto d'Esi	S	1	—
Id.	Belvedere	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Cortona	S	4	—
Id.	Montevarchi	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	5	11
Id.	Lapedona	S	1	—
Id.	Massignano	S	—	1
Id.	Montefiore	S	—	1
Id.	Monterubbiano	S	3	1
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	2	1
Id.	Fermo	S	—	1
Bolzano	Parcines	S	—	6
Id.	Scena	S	—	1
Campobasso	Boiano	S	1	8
Id.	Campochiaro	S	—	5
Id.	Casacalenda	S	—	1
Id.	Ripabottoni	S	—	2
Chieti	Palena	S	1	—
Cosenza	Rossano	S	—	1
Frosinone	Arce	S	—	4
Id.	Vico nel Lazio	S	5	—
Macerata	Corridonia	S	7	2
Id.	Macerata	S	1	3
Id.	Petriolo	S	2	—
Id.	Tolentino	S	—	2
Id.	Urbisaglia	S	—	2
Padova	Selvazzano	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	1
Pescara	Città Sant'Angelo	S	—	2
Id.	Elice	S	2	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio Emilia	Scandiano	S	1	—
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Cetona	S	4	—
Terni	San Gemini	S	—	1
Torino	Borgaro	S	—	1
Trento	Arco	S	1	—
Id.	Divo	S	—	1
Id.	Pieve Tesino	S	1	—
Id.	Revò	S	1	—
Udine	Pinzano	S	1	—
Venezia	Annone Veneto	S	—	3
			51	64

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Placenza	Fiorenzuola	E	—	1
			—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Numero denunziati
	Farcinò criptococcico.			
Agrigento	Sciacca	E	1	—
Bari	Terlizzi	E	1	—
Catania	Catania	E	2	—
Id.	Paternò	E	2	—
Chieti	Rapino	E	1	—
Grosseto	Manciano	E	1	—
Messina	Messina	E	5	—
Salerno	Bracigliano	E	—	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	E	1	—
Id.	Salerno	E	3	—
Id.	San Cipriano Piacentino	E	—	1
Id.	San Marzano sul Sarno	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	2	2
Id.	Calatafimi	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	2
			26	6
	Rabbia.			
Benevento	San Giorgio del Sannio	C	—	1
Modena	Nonantola	C	—	1
Id.	San Felice sul Panaro	C	—	1
Salerno	San Marzano sul Sarno	C	—	1
			—	4
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	12	—
Bari	Noci	O	1	—
Frosinone	Ferentino	O	1	—
Id	Paliano	O	1	—
Grosseto	Arcidosso	O	1	—
Id.	Sorano	O	1	—
Macerata	Montecavallo	O	—	1
Id.	Sarnano	O	—	1
Id.	Serravalle di Chienti	O	—	1
Perugia	Costacciaro	O	3	—
Id.	Gualdo Tadino	O	1	—
Roma	Roma	O	1	—
Trapani	Marsala	O	1	—
			23	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Agrigento	Ravanusa	O	1	—
Id.	Licata	O	1	—
Catanzaro	Verzino	O	—	1
Enna	Enna	O	—	1
Id.	Piazza Armerina	O	4	—
Id.	Regalbuto	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	1	—
Trapani	Mazzara del Vallo	O	1	—
Id.	Partanna	O	—	1
Trento	Capriana	O	1	—
Id.	Predazzo	O	—	1
			10	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Numero denunziati
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	—	1
Bergamo	Castelmaggiore	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Ornica	B	1	—
Id.	Vilminore Scalve	B	1	—
Bolzano	Rio di Pusteria	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	—	1
Id.	Ostellato	B	—	2
Id.	Sant'Agostino	B	—	1
Forlì	Forlì	B	1	—
Id.	Rimini	B	—	1
Id.	Santa Sofia	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Genova	Masone	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	1	—
Padova	Piombino Dese	B	—	1
Parma	San Pancrazio Parmense	B	1	—
Piacenza	Castel San Giovanni	B	—	1
Id.	Pontenure	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio Emilia	Bibbiano	B	—	2
Roma	Roma	B	14	—
Taranto	Grottaglie	B	1	—
Treviso	Godega Sant'Urbano	B	1	—
Id.	Oderzo	B	1	—
Id.	Ormelle	B	1	—
Id.	Villorba	B	1	—
Udine	Sedegliano	B	—	1
Vercelli	Tronzano	B	—	2
			33	16
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Monte San Savino	B	2	—
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	2	—
Ferrara	Bondeno	B	—	7
Lucca	Camporgiano	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
			7	10
	Diarrea dei vitelli.			
Ferrara	Ferrara	B	—	1
			—	1
	Influenza.			
Parma	Parma	E	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	—	1
			—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Colera dei polli.				
Genova	Genova	P	—	1
Padova	Carmignano di Brenta	P	—	1
Id.	Mestrino	P	—	5
Id.	Saccolongo	P	—	1
Treviso	Riese	P	—	1
Id.	San Vendemiano	P	—	4
Vicenza	Camisano Vicentino	P	—	1
			—	14
Barbone bufalino.				
Salerno	Pontecagnano	B	—	1
			—	1

(3437)

RIEPILOGO
dal 16 al 31 luglio 1938-XVI - N. 14.

N. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattie — Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	18	28	30
2	Carbonchio sintomatico	5	5	5
3	Afta epizootica	19	184	504
4	Malrossino dei suini	21	84	173
5	Peste e setticemia dei suini	22	44	115
6	Farcino criptococcico	8	17	32
7	Rabbia	3	1	4
8	Rogna	8	13	26
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	7	12	15
10	Aborto epizootico	16	31	49
11	Tubercolosi bovina	5	8	17
12	Diarrea dei vitelli	2	2	2
13	Influenza	2	2	2
14	Morva	1	1	1
15	Colera dei polli	4	7	14
16	Barbone bufalino	1	1	1

B. bovina; Buf bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina. — *a)* i dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Media dei cambi e dei titoli
del 20 settembre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,60
Francia (Franco)	51,30
Svizzera (Franco)	430,25
Argentina (Peso carta)	4,79
Belgio (Belga)	3,2085
Canadà (Dollaro)	18,89
Cecoslovacchia (Corona)	65,57
Danimarca (Corona)	4,0745
Norvegia (Corona)	4,5860
Olanda (Fiorino)	10,264
Polonia (Zloty)	357,05
Portogallo (Scudo)	0,8297
Svezia (Corona)	4,7055
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,13
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,025
Id. 3,50 % (1902)	70,45
Id. 3,00 % Lordo	51,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,25
Id. Id. 5 % (1936)	92,925
Rendita 5 % (1935)	92,925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,275
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,85
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,65
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,80

Errata corrige: 16 settembre 1938 XVI: Belgas 3,21 invece di 3,20

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA.

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di credito comunale e provinciale.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a due titoli di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario, presentati per il rimborso:

Ricevuta mod. 241, n. 94 d'ordine, rilasciata in data 10 gennaio 1938 dall'Intendenza di finanza di Genova, a favore di Paolo Nicolò Botto fu Domenico relativa ai titoli di Credito comunale e provinciale n. 12459 e n. 21860 del capitale nominale di L. 1000 ciascuno.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento sul Credito comunale e provinciale, approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al rimborso dei titoli predetti senza obbligo di restituzione della ricevuta relativa, la quale rimarrà di nessun valore.

(3644) *Il direttore generale:* BONANNI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di assistente presso la Sezione chimica di Laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti in data 15 febbraio, 11 maggio e 16 giugno 1938-XVI, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 22 febbraio stesso anno, nn. 43, 13 e 25 giugno 1938, n. 138 e 143, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti, vacanti al 30 novembre 1936, di assistente presso la Sezione chimica di Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

Visti gli articoli 8, 71 ed 81 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari in data 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del prof. Paolo Agostini, membro di detta Commissione, perchè deceduto;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Paolini, ordinario di chimica farmaceutica presso l'Università di Roma, è nominato membro della cennata Commissione giudicatrice in sostituzione del prof. Paolo Agostini, deceduto, già docente universitario di chimica generale nella Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 3 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3620)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 14325, Div. San., col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Mongrando il dott. Bertorello Alfredo;
Vista la lettera del podestà di Mongrando del 4 settembre 1938-XVI, con cui si comunica che il dott. Bertorello ha rinunziato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Carboni Ettore.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Mongrando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BIONDO

(3621)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 14325, Div. San., col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del Consorzio di Albano-Oldenico, il dott. Rosati Giovanni;
Vista la lettera del podestà di Albano 31 agosto 1938-XVI, n. 1153, con cui si comunica che il dott. Rosati ha rinunziato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore per la condotta suddetta il dott. Deodato Giovanni.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Albano, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 8 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BIONDO

(3622)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che il dott. Giuseppe Nezi, vincitore del posto di medico condotto vacante in Bagnara di Romagna ha rinunciato al posto stesso;
Ritenuto che, ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265, si deve procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopra indicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Luigi Boschi, ottavo graduato fra gli idonei;
Vista la graduatoria approvata con decreto n. 9457 dell'8 agosto 1938-XVI;
Visto l'art. 69 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Al dott. Luigi Boschi è assegnato il posto di medico condotto vacante a Bagnara di Romagna al 30 novembre 1936.

Ravenna, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: FOSCHINI

(3623)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto 11 maggio u. s., n. 17710, con cui si provvedeva alla dichiarazione delle candidate vincitrici dei posti di levatrice condotta di questa Provincia, messi a concorso con decreto n. 35993 del 29 dicembre 1936-XV;
Visto che Fumarola Maria, prescelta per il comune di Bitonto, e Turturo Vincenza, prescelta per il comune di Gravina frazione Poggiorsini hanno dichiarato di non accettare i posti loro assegnati;
Visto che Capozza Teresa, prescelta per il comune di Alberobello, ha dichiarato di accettare la sede di Bitonto, resasi vacante, che aveva indicata nella domanda di ammissione al concorso prima di quella di Alberobello;
Vista la graduatoria del concorso in parola;
Visti gli articoli 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il suindicato decreto prefettizio 11 maggio u. s., n. 17710, viene modificato nel senso che, ferme restando le altre assegnazioni di posti:

a) la levatrice Capozza Teresa viene assegnata al comune di Bitonto;

b) la levatrice Colavito Teresa, settima in graduatoria, viene assegnata al comune di Gravina frazione Poggiorsini;

c) la levatrice Spinelli Antonia, ottava in graduatoria, viene assegnata al comune di Alberobello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 11 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BORRI

(3624)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.